

Circolare n°6 del 16/10/2025 – Partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese

Gentili Clienti,

vi informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 120 del 26 maggio 2025) la Legge n. 76/2025 relativa alla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.

Tale disposizione stabilisce le forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili dell'impresa ed introduce incentivi fiscali per promuovere il coinvolgimento dei dipendenti.

La legge prevede la possibilità di partecipazione gestionale tramite rappresentanti negli organi aziendali, partecipazione economica con distribuzioni di utili e azionariato, e partecipazione organizzativa e consultiva attraverso commissioni paritetiche.

Con la presente Circolare vi presentiamo le principali novità introdotte dal provvedimento.

| ARGOMENTO | COMMA |
|--|-------------|
| 1. Partecipazione gestionale dei lavoratori | Art. 3 - 4 |
| 2. Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori | Art. 5 - 6 |
| 3. Partecipazione organizzativa dei lavoratori | Art. 7 - 8 |
| 4. Partecipazione consultiva dei lavoratori | Art. 9 - 11 |
| 5. Formazione e consulenza esterna | Art. 12 |
| 6. Istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori | Art. 13 |

1. PARTECIPAZIONE GESTIONALE DEI LAVORATORI

Le imprese possono prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa.

La norma prevede che nelle imprese che adottano il modello dualistico, dotate dunque di un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza, i rappresentanti dei dipendenti possano partecipare al consiglio di sorveglianza. Nel caso di imprese a governance monistica possono partecipare al consiglio di amministrazione o al comitato per il controllo sulla gestione.

2. PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

La normativa vigente interviene anche in materia di erogazione di premi di risultato assegnati sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Si prevede un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali comunali e regionali, pari al 10% su tali premi di risultato, entro il limite di 5.000 euro lordi, qualora venga distribuita ai lavoratori una quota di utili pari almeno al 10% degli utili complessivi.

Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Questi piani includono, oltre alla partecipazione dei lavoratori al capitale della società, anche l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. In questo caso, i dividendi percepiti nel 2025 derivanti da tali azioni sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50%, fino a un importo massimo di 1.500 euro annui.

3. PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA DEI LAVORATORI

Le imprese possono prevedere l'istituzione di commissioni paritetiche il cui scopo sia elaborare proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

Inoltre, viene data la possibilità alle imprese di integrare all'interno dell'organigramma le posizioni dei referenti della formazione, dei piani di *welfare*, delle politiche retributive e conciliazione e inclusione lavorativa.

4. PARTECIPAZIONE CONSULTIVA DEI LAVORATORI

Le commissioni paritetiche, così come le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore, possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali.

In caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Resta fermo quanto già previsto dalla legge e dai contratti collettivi, che definiscono inoltre la composizione delle commissioni paritetiche, le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

5. FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA

Per i rappresentanti delle commissioni paritetiche e degli organi di gestione è prevista una formazione non inferiore a dieci ore annue finalizzata al miglioramento delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali.

Per l'organizzazione e il finanziamento dei corsi, le imprese possono utilizzare risorse, supporti o strumenti predisposti dagli enti bilaterali, dal Fondo Nuove Competenze e dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

6. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

È introdotta presso il CNEL la nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori incaricata dei seguenti compiti:

- esprimere pareri non vincolanti su controversie interpretative che possono sorgere in ordine alla modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese;
- proporre agli organismi paritetici soluzioni correttive in caso di violazioni procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
- predisporre, ogni due anni, una relazione sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- presentare al CNEL proposte per incoraggiare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
- raccogliere i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

Lo Studio è disponibile a valutare la possibilità di introduzione di iniziative per il coinvolgimento dei lavoratori dipendenti alla vita dell'impresa.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati